

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI OMCeO BELLUNO

senza oneri per l'Ente

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con delibera n. 58 del
24.11.2021**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Belluno (nel seguito anche OMCeO) in favore di soggetti pubblici e privati.

Nei suoi poteri di autonomia, l'OMCeO determina i criteri e le modalità di concessione dei patrocini in favore di soggetti pubblici e privati e persegue le finalità volte fra l'altro:

- al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti agli Albi.
- al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
- alla valorizzazione della formazione continua dei medici e degli odontoiatri;
- alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
- alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione medica e odontoiatrica;
- alla valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
- alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
- al miglioramento della qualità della vita;
- alla promozione della cultura della salute come bene comune;
- alla valorizzazione del ruolo dell'OMCeO nelle professioni sanitarie;
- al rafforzamento delle funzioni istituzionali dell'OMCeO quale Ente Pubblico non economico sussidiario allo Stato.

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei Patrocini.

I patrocini sono concessi in relazione:

- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'OMCeO di Belluno.



ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **PATROCINIO**: è il riconoscimento ufficiale dell'OMCeO di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario;
- b) la concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di **alcun onere** per l'OMCeO;
- c) la concessione del patrocinio comporterà l'uso del logo dell'OMCeO.

ART. 3 NORME GENERALI

Il patrocinio può essere richiesto all'OMCeO da soggetti pubblici e privati, esclusi Partiti e Movimenti politici.

Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento.

Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'OMCeO.

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento, le attività, o il progetto è realizzato con il patrocinio dell'OMCeO, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo dell'OMCeO sul materiale promozionale, sulle pagine web dedicate all'iniziativa, etc.

Le modalità d'uso del logo devono seguire le indicazioni dell'apposito Regolamento dell'OMCeO Belluno.

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente **si impegna**:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il patrocinio personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il patrocinio e qualora la stessa non coincida con la sede dell'OMCeO, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa.

L'OMCeO è quindi sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, sono a carico del soggetto beneficiario.



PATROCINIO

ART. 4 BENEFICIARI

Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione dell'OMCeO a iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo dell'OMCeO accompagnato dall'indicazione **“con il patrocinio di ...”**.

L'OMCeO non può concedere il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico, confessionale e sindacale;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'OMCeO.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative né strumento promozionale di alcun genere.

Il patrocinio può essere concesso:

- a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
- a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza e/o a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa stessa, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.
Nel caso in cui la documentazione eventualmente richiesta non pervenga entro 60 giorni da detta richiesta il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di patrocini di cui al presente regolamento.
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali dell'OMCeO e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'OMCeO, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.
Nel caso in cui tale documentazione eventualmente richiesta non pervenga all'Ente entro 120 giorni da detta richiesta, il soggetto beneficiario sarà escluso da qualsiasi forma di patrocinio disciplinata dal presente Regolamento.

La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'OMCeO.



ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente dell'OMCeO, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

La domanda di patrocinio deve pervenire alla Segreteria di norma almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, in conformità dello stampato "**ALLEGATO A**" nel quale dovranno essere espressamente indicati:

- a) il titolo dell'evento e gli argomenti trattati (con allegato programma dettagliato dell'iniziativa);
- b) la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
- c) le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
- d) il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie ecc.);
- e) i nominativi e le qualifiche dei docenti;
- f) i soggetti cui l'evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
- g) il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
- h) il numero dei partecipanti previsto (vedi modulo di richiesta);
- i) gli aspetti economici, compresi le eventuali quote di partecipazione ed eventuali finanziamenti da Enti pubblici e/o istituzioni non a scopo di lucro (esempio Ministero, Associazioni, Società, Sindacati, Enti ed altre persone giuridiche);
- j) gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.

ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalla Segreteria, è concesso dal Consiglio Direttivo (prima riunione utile), su proposta del Presidente dell'OMCeO. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

La richiesta di concessione di patrocinio, eventualmente accompagnata da separata richiesta di concessione dell'uso delle strutture e dei mezzi dell'OMCeO, secondo il vigente Regolamento, viene opportunamente istruita e proposta dalla segreteria al Consiglio Direttivo per le conseguenti decisioni.

L'uso improprio ed indecoroso del logo dell'Ordine comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà dell'OMCeO di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.



NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 7 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

L'OMCeO non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio.

ART. 8 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché quelle contenute in altri Regolamenti approvati dall'Ente.

ART. 9 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione dal Consiglio Direttivo.